

# Tax Newsletter

10/2022

Tax Professional Practice

## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

## Highlights di questo numero:

### Prassi

- Distribuzione di riserve - Interpello n. 492 del 5 ottobre 2022
- Profili antielusivi delle operazioni straordinarie - Interpello n. 496 del 6 ottobre 2022
- Caro bollette: prelievo straordinario - Interpello n. 500 del 12 ottobre 2022
- Test di vitalità per soggetti IAS *adopter* - interpello n. 527 del 26 ottobre 2022

### IVA

- Trattamento ai fini Iva degli acconti - Interpello n. 488 del 5 ottobre 2022

## Legislazione

### Imposte sui redditi

[Credito d'imposta energia e gas - Provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022](#)

Contro il caro energia, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto alle imprese crediti d'imposta pari ad una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Con il suddetto provvedimento, sono state definite le modalità per l'utilizzo e la cessione dei predetti crediti, in riferimento al terzo trimestre 2022. Infatti, in alternativa all'utilizzo in compensazione mediante modello F24, tali crediti possono essere ceduti, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

- il credito è cedibile solo per intero;
- le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità da parte dei soggetti abilitati;
- il credito deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

[Aiuti di stato 2018 - Provvedimento n. 389471 del 18 ottobre 2022](#)

Sono state interrotte le linee guida da parte dell'Agenzia delle entrate in tema di comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime *de minimis* per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA. L'operazione è stata rifiutata perché le Società hanno indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770, relativamente al periodo d'imposta 2018, alcuni dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. Tuttavia, qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia dovuto a errori di compilazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto di Stato e l'aiuto in regime *de minimis* illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Nel provvedimento vengono quindi indicate le modalità e le tempistiche per regolarizzare la propria priora posizione relativamente gli aiuti di stato di aiuti in regime *de minimis* di cui si è usufruito nel 2018.

[Semplificazioni in materia di modello Auto dichiarativo per gli aiuti di Stato - Provvedimento n.398976 del 25 ottobre 2022](#)

Per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione, del modello Auto dichiarativo per gli aiuti di Stato, da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa per i beneficiari.

Se gli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid-19 non superano i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (Euro 800 mila fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e Euro 800 mila dal 28 gennaio 2021), compilando la nuova casella ES nel modello è possibile evitare di indicare l'elenco dettagliato degli aiuti usufruiti. In caso di

compilazione della casella ES permane, l'obbligo di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel modello REDDITI 2022.

Resta ferma la possibilità di compilare il quadro A nel modello auto dichiarativo comunicando i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è invece esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.

## Prassi

### Imposte sui redditi

[Trattamento fiscale dei costi di transazione - Interpello n. 491 del 5 ottobre 2022](#)

Le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni, anche se in seguito a violazione di obblighi contrattuali, costituiscono costi deducibili e devono essere qualificati come sopravvenienze passive, ai sensi dell'art. 109 TUIR. Tali costi di transazione, infatti, possono essere considerati come inerenti all'attività d'impresa e, dunque, sono deducibili nell'anno in cui viene sostenuta la spesa.

[Distribuzione di riserve - Interpello n. 492 del 5 ottobre 2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di distribuzione delle riserve. Ai sensi dell'art. 47 TUIR, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta: la norma è volta a evitare arbitraggi nella scelta delle poste patrimoniali da distribuire in capo ai soci. Le riserve possono essere distribuite a condizione che siano 'liberamente disponibili', ovvero devono essere disponibili per la distribuzione ai soci.

[Profili antielusivi delle operazioni straordinarie - Interpello n. 496 del 6 ottobre 2022](#)

Un'operazione di scissione, preceduta da un'operazione di conferimento, non è considerata un'operazione abusiva ed elusiva, se gli asset oggetto di trasferimento alla beneficiaria vengono utilizzati per proseguire l'attività imprenditoriale. Più specificatamente, ai sensi dell'art. 177, comma 2, TUIR, il conferimento è un'operazione a cui si applica il regime del realizzo controllato, in quanto il valore delle partecipazioni ottenute dal conferente viene determinato sulla base dell'aumento di patrimonio netto contabile che si genera per effetto del conferimento stesso. Affinché poi non siano ravvisabili profili elusivi, l'operazione di scissione successiva non deve essere rivolta allo scioglimento del vincolo societario, attraverso una mera assegnazione dei beni ai soci non finalizzata allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

## Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta energia e gas acquistati dai cessionari - Risoluzione n. 59 del 11 ottobre 2022

Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- '7727' – denominato "credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50".
- '7728' - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115";
- '7729' - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115";
- '7730' - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115";
- '7731' - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115";
- '7732' - denominato "credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115".

## Disposizioni antielusive in presenza di operazioni di scissioni e fusioni - Interpello n. 503 del 12 ottobre 2022

La disciplina prevista dall'art. 172 del TUIR mira a contrastare il fenomeno elusivo noto come 'commercio delle bare fiscali' attraverso la previsione del test di vitalità e del limite patrimoniale.

In particolare, è stato precisato che, nel caso in cui per effetto della scissione sia trasferito alla beneficiaria un ramo d'azienda il test di vitalità deve essere calcolato secondo i parametri espressamente previsti dai citati articoli 172 e 173 del TUIR, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso; mentre, laddove siano trasferiti alla beneficiaria beni non integranti un ramo d'azienda, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità economica del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell'applicazione del criterio di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR.

## Caro bollette: prelievo straordinario - Interpello n. 500 del 12 ottobre 2022

Nel caso di fusioni per incorporazione, spetta alla società incorporante l'obbligo di versamento del contributo straordinario, dovuto una tantum, previsto dal decreto Ucraina, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica. Infatti, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, c.c., la società che risulta dalla fusione subentra in tutti i

rapporti delle società partecipanti alla fusione.

Il suddetto contributo viene calcolato sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive ai fini Iva, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche, del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

## Determinazione del periodo iniziale di riferimento per imprese attive dal 1° luglio 2019 per effetto del conferimento di un'azienda - Interpello n. 512 del 14 ottobre 2022

Per quanto riguarda la richiesta del credito d'imposta per 'imprese energivore', se una società risulta già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma è rimasta inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 ed è di conseguenza priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019, da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

## Trattamento fiscale Sussidi Covid-19 - Interpello n. 516 del 18 ottobre 2022

Tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a tutti i soggetti e imprese idonee, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza.

## Recupero dei crediti di cui all'art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e all'art. 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d'imposta - Risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022

Sono stati introdotti i seguenti codici tributi per il Recupero dei crediti di cui all'art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e all'art. 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d'imposta:

- '7503' - denominato "Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale ex art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
- '7504' - denominato "Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".

## Dichiarazione integrativa modello 770 per predisposizione quadro SO - Interpello n. 517 del 18 ottobre 2022

È possibile regolarizzare l'omessa comunicazione delle operazioni nel Quadro SO mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse)

Inoltre, è possibile definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto del ravvedimento operoso.

Non è però consentito avvalersi del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 472 del 1997, in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici dell'amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.

## Avviamento affrancato emerso in occasione di un'operazione di fusione e rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso - Interpello n. 518 del 18 ottobre 2022

Con la circolare n. 28/E del 2009, nel sottolineare che possono essere riallineati i maggiori valori iscritti su elementi o attività ricevute in occasione di operazioni straordinarie, è stato precisato che 'oggetto dell'affrancamento', e di conseguenza la base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva, deriva dalla "differenza tra il valore di iscrizione in bilancio di tali elementi ed il valore fiscalmente riconosciuto che i medesimi elementi patrimoniali avevano in capo alla società dante causa".

Nel caso in cui un elemento patrimoniale emerge per effetto dell'operazione straordinaria e viene perciò iscritto per la prima volta nel bilancio dalla società avente causa, la base imponibile ai fini del regime dell'imposta sostitutiva è rappresentata dall'intero valore (netto) di iscrizione in bilancio.

Con riferimento alla maggiore imposta sostitutiva versata facendo erroneamente riferimento al valore civile dell'avviamento, oggetto di affrancamento, contabilizzato in sede di prima iscrizione si potrà, alternativamente, chiedere il rimborso, ovvero utilizzarla in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## Disciplina fiscale del Trust ai fini dell'imposizione diretta - Circolare n. 34 del 20 ottobre 2022

In caso di trust trasparente il reddito 'imputato' al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia. Laddove il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.

## Esclusivamente le Onlus che svolgono attività commerciale possono beneficiare del credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi - Interpello n. 522 del 21 ottobre 2022

Le Onlus possono fruire dell'agevolazione di cui al comma 1051 dell'art. 1 della L. n. 178 del 2020 solo se le attività, per cui sono stati acquistati "beni strumentali nuovi" agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.

L'art. 150 del TUIR stabilisce che le attività aventi natura commerciali che le Onlus possono svolgere, sono quelle "direttamente connesse" all'attività istituzionale, o trattasi di attività ricomprese nei settori di interesse pubblico, svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi.

La risoluzione in questione chiarisce che il contribuente che acquista beni strumentali nuovi nell'ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di minori tolti alle famiglie di origine, non può avvalersi di tale credito d'imposta trattandosi di attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

## Test di vitalità per soggetti IAS adopter - interpello n. 527 del 26 ottobre 2022

L'agenzia delle entrate chiarisce che, per una società che redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali, nell'individuazione dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR, bisogna considerare anche quei componenti positivi iscritti, in base all'adozione dei principi contabili internazionali, nel prospetto c.d. *Other Comprehensive Income*, che sarebbero stati contabilizzati in una voce del conto economico rilevante ai fini del test di vitalità, qualora la società non avesse optato per la contabilizzazione ad OCI.

## Detrazioni iva per le holding - Interpello n. 529 del 27 ottobre 2022

Per le Holding dinamiche è previsto il diritto alla detrazione sia sull'IVA assolta sui *transaction cost*, sostenuti nella fase antecedente l'inizio dell'attività di interferenza nella gestione delle società partecipate, sia a quella assolta sugli acquisti effettuati successivamente.



### Iper ammortamento e investimenti sostitutivi - Interpello n. 532 del 31 ottobre 2022

In tema di iper-ammortamento ed effettuazione dei cosiddetti 'investimenti sostitutivi', l'Autorità finanziaria fornisce alcune linee guida al fine di evitare che il beneficio dell'iper-ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune di cui l'impresa può avere l'esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

### Riallineamento – chiarimenti - Interpello n. 533 del 31 ottobre 2022

L'Autorità finanziaria fornisce chiarimenti in tema di riallineamento, già trattato nella risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022, nella quale è descritta la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. 'riallineamento'). Rientrano nell'ambito applicativo i marchi e l'avviamento, le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'art. 10 del D.M. 8 giugno 2011. Non sono, invece, comprese le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%.

### Credito d'imposta per locazioni immobiliari - Risposta n. 535 del 31/10/2022

Il decreto Sostegni bis ha concesso la possibilità di beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso diverso dall'abitativo alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che hanno registrato ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, in relazione ai canoni versati per ogni mese da gennaio 2021 a maggio 2021. Tuttavia, deve essere rispettata la condizione che l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell'anno precedente.

### Trasferimento crediti energia e gas all'interno del consolidato - Interpello n. 536 e 538 del 31/10/2022

Con la suddetta risposta l'Agenzia delle Entrate si esprime in senso favorevole al trasferimento dei crediti energia e gas al consolidato. Le società partecipate se scelgono l'opzione di trasferire i propri benefici al consolidato, perdono il diritto di cedere il credito a terzi, né interamente né per la parte residua non trasferita a consolidato. Resta ferma la possibilità per la consolidante, di utilizzare il credito trasferito in compensazione nei limiti dell'IRES dovuta dal consolidato.

Nella risposta n.538 vengono fornite, tra l'altro, le modalità di calcolo dell'agevolazione, secondo le disposizioni dell'art. 15 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e art. 4 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

### Applicazione del principio di competenza per Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Interpello n. 537 del 31/10/2022

In tema di crediti di imposta in beni strumentali l'agenzia delle Entrate chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza disciplinate dall'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR. Tale principio prevede che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, o se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

### Trattamento fiscale dei premi incentivanti - Interpello n. 539 del 31 ottobre 2022

I costi corrispondenti ai premi incentivanti assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota riferibile al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o soltanto per la parte riferibile al dirigente apicale. Risulta quindi sempre rispettato il principio dell'inerenza dei costi.

### Utilizzo del plafond in triangolazione comunitaria - Interpello n. 540 del 31 ottobre 2022

Nel caso di utilizzo del plafond di un esportatore abituale, maturato nell'ambito di operazioni triangolari intracomunitarie, al cessionario/promotore non è ravvisabile nessun trattamento differenziato connesso allo Stato in cui i soggetti coinvolti nell'operazione sono stabiliti o identificati ai fini IVA. Il soggetto promotore risulta l'unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque, l'unico a poter fruire del plafond maturato per effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell'imposta.

## IVA

### Dichiarazione IVA e operazioni di scissione - Interpello n. 484 del 3 ottobre 2022

Nel caso in cui, a seguito di un'operazione di scissione, non sia possibile reperire i dati rilevanti ai fini IVA relativi alla gestione dell'azienda o del ramo per il periodo precedente alla scissione stessa, è stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria che la società beneficiaria subentra solamente nelle operazioni iniziate dalla società scissa e per le quali non si è ancora verificato il presupposto del tributo. Le operazioni chiaramente riferibili alle due frazioni d'anno in cui si realizza l'operazione andranno a confluire nelle dichiarazioni delle due società, la società scissa e la società beneficiaria.

### Procedure concorsuali: note di variazione IVA - Interpello n. 485 del 3 ottobre 2022

L'art. 26 del DPR 633/1972 consente di emettere note di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui il soggetto cessionario è assoggettato ad una procedura concorsuale: in altri termini, il prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'esito della procedura. Per ciò che concerne la detrazione dell'imposta, rileva il momento di emissione della nota; l'imposta detratta confluirà nella liquidazione periodica o nella dichiarazione IVA di riferimento. L'emissione di una nota di variazione in diminuzione non comporta la corrispondente variazione in aumento da parte del curatore che si occupa della procedura concorsuale. Infine, possono emettere note di variazione anche i soggetti che non hanno effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente.

### Individuazione del rappresentante legale del Gruppo IVA - Interpello n. 487 del 5 ottobre 2022

Nel caso in cui il rappresentante legale del Gruppo IVA non possa essere individuato nel soggetto che esercita il controllo di diritto, per identificare il soggetto rappresentante, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che occorre fare riferimento a due parametri: il volume d'affari e i ricavi. Più specificatamente, il suddetto ruolo deve essere affidato al soggetto che presenti il volume d'affari, ai fini Iva, e il valore dei ricavi, ai fini delle imposte dirette, più elevato nell'anno che precede la costituzione del Gruppo.

### Trattamento ai fini IVA degli acconti - Interpello n. 488 del 5 ottobre 2022

Il pagamento di un acconto, effettuato in un momento temporale precedente alla cessione di beni o prestazioni di servizi, deve essere assoggettato al medesimo trattamento dell'operazione per la quale sono stati versati. Ne consegue che l'acconto riferibile a servizi imponibili sarà assoggettato all'aliquota ordinaria, mentre l'acconto riferibile ad operazioni esenti sarà soggetto al regime di esenzione.

### FIA: esenzione IVA - Interpello n. 489 del 05 ottobre 2022

L'art. 135, paragrafo 1, lett. g), Direttiva 2006/112/CE prevede l'esenzione da IVA dei servizi che vengono prestati dai fondi comuni d'investimento. La Corte UE ha chiarito che possono essere equiparati ai fondi comuni di investimento anche gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (c.d.

OICVM) e tutti i fondi che presentano caratteristiche comparabili a questi, a condizione che siano sottoposti a vigilanza statale specifica e che siano partecipati da investitori che sopportino il rischio connesso alla gestione. Nella suddetta risposta, l'Amministrazione ha quindi confermato l'esenzione da IVA anche per i servizi prestati dai fondi di investimento alternativi.

### Esenzione IVA: dipendenti di Organismi internazionali - Interpello n. 495 del 05 ottobre 2022

Per ciò che concerne la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti dipendenti di Organismi internazionali, spetta allo Stato ospitante l'Organismo valutare l'applicazione o meno del regime di esenzione Iva. Nel caso in cui venga concessa l'esenzione, spetta sempre allo Stato decidere se vistare il certificato di esenzione o se concedere la dispensa da detto visto di conformità.

### Applicazione separata IVA - Interpello n. 501 del 12 ottobre 2022

Nell'ambito di un medesimo Gruppo Iva, è possibile esercitare l'opzione per l'applicazione separata dell'IVA relativamente a determinate attività, a condizione che sussistano criteri sufficienti e obiettivi per distinguere le predette attività. L'Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di esercitare tale opzione, dandone comunicazione nella dichiarazione relativa all'anno precedente: l'opzione è valida per almeno un triennio e fino a quando non venga revocata.

### Hub vaccinali: regime esenzione IVA - Interpello n. 502 del 12 ottobre 2022

La sanificazione e pulizia degli Hub vaccinali è un'attività esente Iva, ovvero a tali attività viene applicato il medesimo regime previsto per le cessioni di vaccini Covid-19. Si tratta di un regime temporaneo che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022, il quale è stato introdotto al fine di agevolare la campagna vaccinale per garantire la sicurezza degli ambienti nei quali vengono somministrati i vaccini.

### Regime IVA delle royalties per l'utilizzo di piattaforme on line - Interpello n. 504 del 12 ottobre 2022

A fronte della concessione di utilizzo del marchio e della piattaforma on line, il laboratorio di analisi corrisponderà alla società istante delle royalties, calcolate sulla base del numero di test eseguiti e rendicontati nella piattaforma.

Tali compensi rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi riconducibili, ai fini IVA, nell'ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti che, in presenza di requisiti soggettivi e territoriali, dovranno essere assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

## Accise e base imponibile ai fini IVA - Interpello n. 506 del 12 ottobre 2022

Per quanto riguarda i carburanti che sono custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato, l'immissione in consumo di questi deve essere subordinata al versamento dell'IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione e il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti.

La base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione o dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

## Operazioni di fusione per incorporazione nel caso di società con percentuali di detrazione IVA differenti - Interpello n. 511 del 14 ottobre 2022

La società incorporante, nel corso dell'anno di perfezionamento dell'operazione di fusione, può continuare ad operare in via provvisoria la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti in base alla percentuale di pro-rata di detrazione "definitiva" individuata in sede di presentazione del modello di Dichiarazione IVA, relativa all'anno precedente all'operazione straordinaria, salvo conguaglio in sede di presentazione della Dichiarazione Iva.

## Esenzione IVA per opportunità di investimento - Interpello n. 513 del 14 ottobre 2022

In base all'art. 10, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono esenti da IVA taluni servizi finanziari, tra i quali le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei

concedenti, le operazioni di finanziamento e le opportunità di investimento riguardanti operazioni di cartolarizzazione crediti NPL. La Corte ha però ribadito che per essere qualificati come operazioni esenti, i servizi forniti devono formare un insieme distinto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio esente, e bisogna inoltre tener conto delle caratteristiche oggettive del servizio, nonché del grado di responsabilità del prestatore.

## Esclusione dal regime di non imponibilità IVA in caso di subvezione - Interpello n. 514 del 14 ottobre 2022

L'art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede un regime di non imponibilità IVA per determinati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Tale articolo deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi relativa a un'operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.

Tale regime, pertanto, non è più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale quando il vettore principale, incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa, affida il trasporto ad un vettore terzo (c.d. subvezione).

## Accordi conciliativi -IVA - Interpello n. 541 del 31 ottobre 2022

L'Amministrazione finanziaria chiarisce che il costo corrispondente all'IVA divenuta indetraibile e versata dalla società all'Erario in esecuzione degli accordi conciliativi non dà luogo a componenti reddituali fiscalmente rilevanti. L'irrelevanza fiscale è dovuta al fatto che si è in presenza di componenti che non rappresentano un fattore produttivo dell'attività del contribuente.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)



[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)  
[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

Tax Newsletter, 10/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.